

CAPITOLO 1

L'APPELLO PENALE

1. In generale (notazioni processuali e struttura)

L'appello penale è disciplinato dalle **disposizioni generali** in tema di impugnazioni (artt. 568 ss. c.p.p.), nonché dalle disposizioni espressamente previste per l'appello (artt. 593 ss. c.p.p.).

Principi generali in materia di impugnazione, applicabili anche all'appello sono:

- la **tassatività** delle impugnazioni;
- l'inammissibilità delle impugnazioni proposte da chi non è **legittimato** o contro **provvedimenti non impugnabili** (art. 591, comma 1, lett. *a*) e *b*), c.p.p.);
- l'ammissibilità dell'impugnazione solo se chi la propone ha **interesse** (art. 591, comma 1, lett. *a*), c.p.p.).

Oltre all'impugnazione del Pubblico Ministero, il codice disciplina:

- l'impugnazione dell'**imputato** (art. 571 c.p.p.);
- l'impugnazione **per i soli interessi civili** (art. 573 c.p.p.);
- l'impugnazione **dell'imputato per gli interessi civili** (art. 574 c.p.p.);
- l'impugnazione del **responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria** (art. 575 c.p.p.);
- l'impugnazione della **parte civile e del querelante** (art. 576 c.p.p.);
- l'impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza (art. 579 c.p.p.).

Non è più consentita (art. 9, L. 46/2002):

- l'impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione (art. 577 c.p.p.).

1.1 I soggetti legittimati

L'**impugnazione dell'imputato** (art. 571 c.p.p.) è proposta da quest'ultimo personalmente, a mezzo di procuratore speciale o dal tutore (se l'imputato è interdetto) o dal curatore (se è inabilitato) o dal difensore (al momento del deposito della decisione o nominato a tal fine).

L'**impugnazione per i soli interessi civili** (art. 573 c.p.p.) è proposta dalla parte civile e ha ad oggetto esclusivamente questioni relative ai capi della sentenza sulla domanda di risarcimento o di restituzione (non si discute pertanto della responsabilità penale dichiarata). L'art. 573 è stato di recente modificato dal D.Lgs. 150/2022 con l'introduzione del nuovo comma *lbis*, con il quale è stato previsto l'inoltro al giudice o alla sezione della corte distrettuale competente che decideranno

no sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

L'**impugnazione dell'imputato per gli interessi civili** (art. 574 c.p.p.) riguarda solo i capi della sentenza sulla condanna al risarcimento o alle restituzioni o sulle spese liquidate alla parte civile. Il quarto comma dell'art. 574 c.p.p. prevede l'effetto estensivo della decisione sui capi di condanna alle statuizioni civili dipendenti.

L'**impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria** (art. 575 c.p.p.) ha ad oggetto non solo le sentenze con le quali è affermata la responsabilità dell'imputato e del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ma anche quelle di assoluzione, relativamente al capo sul risarcimento del danno chiesto dal responsabile civile nei confronti della parte civile e su quello relativo alla refusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

L'**impugnazione della parte civile e del querelante** (art. 576 c.p.p.) riguarda i capi della sentenza sulla responsabilità civile dell'imputato e può essere proposta anche contro la sentenza di proscioglimento (pronunciata in dibattimento o in abbreviato), "ai soli effetti della responsabilità civile". Riguarda altresì i capi relativi alle spese poste a carico della parte civile e del querelante o della loro condanna al risarcimento dei danni secondo quanto previsto dagli artt. 541 e 542 c.p.p.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 578 c.p., dopo la condanna dell'imputato in primo grado, nel caso in cui in appello o in cassazione va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, il giudice dell'impugnazione deve provvedere in ogni caso sulla domanda civile avente ad oggetto il risarcimento o le restituzioni.

L'**impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza** (art. 579 c.p.p.) va proposta con le forme ordinarie se si impugna il capo sulla confisca ovvero, per le altre misure di sicurezza, il capo ad esse relative ed altro capo che non riguardi solo gli interessi civili. L'impugnazione del solo capo relativo alla misura di sicurezza, diverso dalla confisca, si propone invece al Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 680, comma 2, c.p.p.

1.2 Casi di appello

Le sentenze impugnabili con appello sono disciplinate dagli artt. 428, 443, 448, comma 2, 579, 603, 680 e 593 c.p.p., 36 e 37, D.Lgs. 274/20000, dalla L. 20-2-2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella) e dagli interventi della Corte Cost. che si è ripetutamente pronunciata sulle modifiche introdotte da tale ultima legge.

Le **sentenze dibattimentali di condanna** sono appellabili dal Pubblico Ministero unicamente se modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. L'imputato può sempre appellare una decisione di condanna tranne nell'ipotesi in cui con la sentenza sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Quelle di **proscioglimento** sono appellabili dall'imputato salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso; il P.M. non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo

550, commi 1 e 2. Non sono in ogni caso appellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le pronunce di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Le **sentenze rese nel giudizio abbreviato di condanna** sono appellabili dall'imputato sempre, mentre dal Pubblico Ministero nella sola ipotesi in cui la sentenza abbia mutato il titolo di reato. Quelle di **proscioglimento** non sono appellabili dall'imputato ma possono essere impugnate dal Pubblico Ministero dopo l'intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 320 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 443 c.p.p. in parte *qua*. Con l'ulteriore **decisione 274/2009**, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 443, comma 1, c.p.p., nella parte in cui ha escluso che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente.

Le **sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti** non sono appellabili; il Pubblico Ministero è l'unico legittimato a proporre appello in caso di suo espresso dissenso alla composizione della pena (art. 448, comma 2, c.p.p.).

La **sentenza di non doversi procedere resa "prima" del dibattimento** ai sensi dell'art. 469 c.p.p. non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, preclusione giustificata dalla "non opposizione" alla sua pronuncia sia da parte del pubblico ministero che dell'imputato.

Le **sentenze di non luogo a procedere**, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., sono appellabili da parte del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 593bis, comma 2, c.p.p., dall'imputato (salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) nonché da parte della persona offesa nei soli casi di nullità ex art. 419, comma 7, c.p.p. Per completezza, si consideri che il citato art. 428 c.p.p. è stato riformato dal D.Lgs. 6-2-2018, n. 11, che ha disposto la inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. In seguito, con il D.Lgs. 150/2022, la nuova formula prevede l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati, quindi non più solo contravvenzioni, punite con la sola pecuniaria o con pena alternativa (art. 428, comma 3quater, c.p.p.).

Le **sentenze rese dal giudice di pace di condanna**, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del D.Lgs. 274/2000 sono appellabili, se applicano una pena diversa da quella pecuniaria, dal Pubblico Ministero e dall'imputato, sempre che il giudice abbia applicato una pena diversa da quella pecuniaria. L'imputato può proporre appello anche avverso tali ultime decisioni se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Le sentenze di **proscioglimento** non sono invece appellabili, tranne che dal ricorrente che abbia chiesto la citazione dell'imputato a norma dell'art. 21, D.Lgs. 274/2000; l'impugnazione può essere proposta anche agli effetti penali negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.

- fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall'art. 582.

Da ultimo, merita specifica menzione l'art. 599bis c.p.p., disposizione modificata dal D.Lgs. 150/2022, e dal D.Lgs. 103/2017, a cui è seguito il D.Lgs. 31/2024, c.d. *Correttivo Cartabia*, che ha novellato la disciplina del **concordato anche con rinuncia ai motivi di appello**.

1.4 La struttura dell'atto di appello

L'appello penale, al pari di tutti gli atti giudiziari, ha una struttura ben definita che può essere così rappresentata:

- a) **intestazione**;
- b) **parte appellante**;
- c) **provvedimento impugnato**;
- d) eventuale premessa in fatto;
- e) capi o punti impugnati e motivi d'appello;
- f) richieste;
- g) data e firma ed eventuale nomina del difensore;
- h) specifico mandato ad impugnare nell'ipotesi di cui all'art. 581, comma 1^oquater, c.p.p., rilasciato dopo la pronuncia della sentenza nel caso di decisione pronunciata nei confronti di un imputato dichiarato assente, difeso d'ufficio, contenente comunque la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Nell'intestazione va indicata semplicemente l'**autorità giudiziaria** (Tribunale, la Corte di Appello e la Corte di Assise di Appello) alla quale è rivolto l'atto di appello, seguita dalla indicazione del tipo di atto: "*Atto di appello*" o anche "*Dichiarazione di appello con motivi contestuali*".

L'indicazione dell'autorità giudiziaria presuppone che il candidato abbia correttamente individuato il giudice al quale va rivolto l'atto, in applicazione delle norme processuali. La sede dell'autorità giudiziaria va indicata solo se dalla traccia si evincono elementi utili in tal senso.

Nell'intestazione si indicano di solito anche il numero di ruolo del processo e del registro generale delle notizie di reato tenuto dal Pubblico Ministero.

Ai fini dell'indicazione della **parte appellante** si è già ricordato che, in via generale, l'appello (anche incidentale) può essere proposto dall'imputato personalmente, dal difensore dell'imputato e dalle parti private (personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che può essere anche il difensore), oltre che ovviamente dal Pubblico Ministero.

Ai fini dell'esame, visto che si assumono le "vesti del legale", è bene che l'appello sia sempre proposto nella qualità di **difensore** dell'imputato condannato o della parte privata, avendo cura in tale ultimo caso di menzionare che si agisce quale procuratore speciale e di predisporre la procura speciale in calce all'atto. Si potrà quindi utilizzare la seguente formula:

Il sottoscritto Avv., con studio in, alla via, nella qualità di procuratore speciale e difensore di Caio, costituito parte civile nel processo a carico di Tizio, come da procura speciale in atti ecc.

Con la riforma al codice di rito introdotta con il D.Lgs. 150/2022, ai sensi dell'art. 581, comma 1quater, c.p.p., è previsto che con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio dell'imputato dichiarato assente è depositata, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Altresì, il successivo comma 1quater, dispone che, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, **specifico mandato ad impugnare**, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

All'indicazione della parte segue l'indicazione del provvedimento impugnato, preceduta dalla formula di passaggio "*propone appello*" (o "*dichiara di proporre appello*") con la quale si esprime la volontà di proporre l'impugnazione.

Nell'indicare la sentenza appellata è opportuno richiamare in modo sintetico il dispositivo della sentenza. Ad esempio:

PROPONE APPELLO

avverso la sentenza n., pronunciata nel procedimento penale n. RGNR in data, pubblicata il, con la quale il Tribunale di ha riconosciuto il sig. Tizio colpevole del reato di cui all'art. e lo ha condannato alla pena sospesa di anni ... di reclusione.

Può far seguito l'eventuale **premessa in fatto**, utile per rendere più chiari i motivi di appello. Ai fini dell'esame nella premessa potranno essere riepilogate le circostanze, sostanziali ed eventualmente processuali, emergenti dalla traccia ed utili per la successiva articolazione dei motivi di impugnazione.

Le stesse circostanze di fatto possono comunque essere direttamente esposte nel corpo dei motivi di impugnazione, ove vanno in ogni caso riprese.

Fanno appunto seguito l'indicazione dei **capi e punti** della sentenza oggetto di impugnazione e i **motivi di appello**, poi esposti in aderenza al disposto dell'art. 581, comma 1bis, c.p.p., normalmente preceduti da una formula di passaggio che può essere:

Avverso la decisione appellata si deducono i seguenti specifici

MOTIVI

ovvero

L'appello, proposto avverso il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha ritenuto Tizio responsabile, è affidato ai seguenti specifici

MOTIVI

A differenza del precedente codice di procedura penale i motivi di appello devono esser contestuali alla proposizione dello stesso.

Va ricordato che, con le stesse modalità previste per l'appello, possono proporsi motivi "nuovi" fino a 15 gg. prima dell'udienza, purché relativi agli stessi capi o punti impugnati con l'appello depositato (art. 585, comma 4, c.p.p.).

Ciò, di fatto, rende possibile nella realtà processuale una successiva e più ampia "illustrazione" dei motivi di appello. Ai fini dell'esame è comunque opportuno sviluppare compiutamente ogni singolo motivo d'appello.

Per "**capo**" della sentenza deve intendersi quella parte della decisione riguardante ciascun fatto reato oggetto di autonomo rapporto processuale (con immediato riferimento all'affermazione di responsabilità in relazione ad ogni singolo "capo d'imputazione").

Per "**punto**" della sentenza deve intendersi qualsiasi "*statuizione sia in fatto sia in diritto di cui consta un capo, estraibile dalla lettura del dispositivo della sentenza e suscettibile di una sua propria valutazione in quanto oggetto di indagini e di statuizione avente consistenza autonoma*" (Cass., Sez. IV, 18 dicembre 1992, imp. Corinici). Si tratta di decisioni su svariate questioni decise in sentenza, indipendenti dall'accertamento della responsabilità penale in relazione al singolo capo d'imputazione. Si pensi, ad esempio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato ecc.

I capi e punti impugnati si deducono normalmente dai motivi di appello, ma come detto possono essere espressamente indicati prima dello sviluppo dei motivi.

Per "**motivi**" di appello devono intendersi le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che devono essere specificamente indicati. Il nuovo art. 581, comma 1bis, di rito, infatti, testualmente dispone che l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Spesso vengono "rubricati", ossia preceduti da una breve intestazione con la quale si descrive brevemente l'oggetto della doglianza.

È appena il caso di ricordare che, nello sviluppo dei motivi d'appello, andranno messi in pratica tutti i consigli e le tecniche ricordati nel primo capitolo (formulazione chiara delle questioni, delle eventuali tesi contrapposte, degli argomenti a sostegno o a confutazione, utilizzando la "struttura argomentativa" (introduco, espongo e ribadisco), facendo sempre ricorso a ragionamenti essenzialmente deduttivi fondati sul rapporto fatto-norma-effetto.

I motivi di impugnazione possono avere ad oggetto, a titolo di solo esempio:

- la qualificazione del fatto (anche per erronea esclusione del concorso di norme anziché di reati);
- l'accertamento dei fatti (per valutazione erronea delle prove acquisite, sotto il profilo dell'attendibilità delle stesse, ovvero per violazioni processuali in tema di utilizzabilità delle prove: es. artt. 62, 63 e 191 c.p.p.);
- l'accertamento dell'elemento psicologico del reato (per assenza o erronea valutazione delle prove o dei criteri di valutazione della colpa);
- il mancato riconoscimento di una scriminante o esimente;
- la mancata applicazione di un'attenuante speciale o delle attenuanti generiche;

Può seguire la nomina del difensore e l'eventuale elezione di domicilio.

Ad esempio:

Io sottoscritto Tizio, nato a, il, residente in, alla via, n., nominino mio difensore di fiducia l'Avv. del Foro di, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell'esecuzione e della revisione. Eleggo domicilio presso il suo studio professionale, sito in, alla via, n.

In alternativa può omettersi la nomina del difensore, avendo cura nell'intestazione dell'atto di far riferimento a precedente nomina "già in atti", conferita anche ai fini della proposizione dell'impugnazione.

Si rammentano le rilevanti novità introdotte con il D.Lgs. 150/2022, e le successive modifiche apportate con la L. 114/2024, in cui è obbligatoria la **dichiarazione o elezione di domicilio** ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, a pena d'inammissibilità, come disposto dall'**art. 581, comma 1quater, c.p.p., nella sola ipotesi di imputato dichiarato assente e difeso d'ufficio.**

Ad esempio:

Il sottoscritto Tizio, nato a, il, residente in, persona imputata nel procedimento penale R.G.N.R. n., proponente appello avverso la decisione n. del, pronunciata dal Giudice di Pace/Giudice dell'udienza preliminare/Tribunale/Corte di assise, già dichiarato assente e difeso d'ufficio dall'Avv. ..., ai sensi dell'art. 581, comma 1quater, c.p.p., conferisce specifico mandato ad impugnare e dichiara/elegge domicilio presso, quale dichiarazione formalizzata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Infine, come già in precedenza ricordato, nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, con l'atto d'impugnazione del difensore d'ufficio, quindi non personalmente, deve essere altresì depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Ad esempio:

Il sottoscritto Tizio, nato a, il, persona imputata nel procedimento penale R.G.N.R. n., iscritto nel registro delle notizie di reato custodito presso la segreteria della Procura della Repubblica di, nei cui confronti è stata pronunciata, dal Giudice di Pace/Giudice dell'udienza preliminare/Tribunale/Corte di assise, la sentenza n. del, depositata il, conferisce all'Avv. del Foro di, con studio in, specifico mandato ad impugnare la predetta decisione, e contestualmente dichiara/elegge domicilio presso, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio come disposto dall'art. 581, comma 1quater, c.p.p.

Di seguito verrà riportato il testo integrale di una sentenza di condanna; il lettore dall'esame del provvedimento dovrà inizialmente individuare i capi ed i punti della decisione, l'autorità competente a cui inoltrare l'atto di appello ed infine le ragioni fondanti i motivi di impugnazione. Seguiranno poi due tracce da cui sono stati sviluppati due atti di appello in aderenza alle regole di redazione illustrate nella prima parte; i motivi di censura in essi elaborati sono soggettivi; il lettore, invitato a redigere un suo autonomo elaborato, potrà anche discostarsi da quanto esposto, mantenendo il rigore concettuale necessario al corretto sviluppo del proprio atto, senza cadere in personalismi privi di fondamento nelle disposizioni di legge e nella giurisprudenza. Si invita il lettore a sviluppare il proprio pensiero in assoluta autonomia, forte del suo studio e della sua intelligenza; non si confidi su entità artificiali frutto di algoritmi estranei alla propria mente, generate da chi in futuro immagina i suoi utenti come sudditi manipolabili al proprio interesse e volere. Con i suoi atti un avvocato esprime e manifesta il proprio animo, la propria sensibilità, cultura, perspicacia ed intelligenza. Divenire automi non è il sogno di chi si prefigge di operare nel diritto a difesa degli altri affrontando prove ed esami, ma è il destino di colui che cede il proprio spirito alle ragioni della convenienza, candidandosi ad essere spettatore muto ed inconsapevole di una esperienza meravigliosa: la sua professione e, soprattutto, la sua vita. Quindi, con mente accesa, sguardo fiero e vivo, schiena dritta, avendo vicino i codici di diritto penale e procedura penale, quali fedeli ed imprescindibili compagni di avventura, si intraprenda la lettura della seguente decisione di condanna.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa, all'esito dell'udienza pubblica celebratasi il 20 luglio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di Tizio, nato a, residente in, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia Avv., del Foro di Biella, con studio in Biella, via, dichiarato libero assente,

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 612bis c.p., poiché con reiterate condotte di minaccia e molestia, cagionava in danno della persona offesa Caia il fondato timore per la propria ed altrui incolumità, così costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. nello specifico, Tizio, già cliente della concessionario del marito di Caia, ritenutosi vittima di truffa nell'acquisto di una vettura poi risultata in pessime condizioni meccaniche, in più occasioni, nell'incontrare la persona offesa proferriva nei confronti della stessa minacce del tipo "ve la farò pagare", "ricorda che i ladroni finiscono crocefissi", mimando in taluni casi il gesto del taglio della gola, inducendo quest'ultima a chiedere al marito di essere accompagnata nelle sue

pleta disamina della redazione di atti giudiziari, si rimanda alla lettura del volume "Atti giudiziari di diritto penale per l'esame di avvocato", edito da Dike Giuridica.

2. I reati di frode fiscale e la truffa aggravata in danno dello Stato

2.1 Traccia

La Guardia di Finanza, in seguito ad attività di verifica fiscale, accerta che Tizio, in qualità di amministratore della società Alfa s.r.l. di produzione di macchinari agricole con sede legale nel territorio italiano, ha presentato nel maggio 2017 una dichiarazione dei redditi fraudolenta, avendo indicato elementi passivi fittizi per euro 220.000,00 sulla scorta di fatture per operazioni inesistenti.

Il P.M. iscrive Tizio nel registro delle notizie di reato in relazione ai reati di frode fiscale ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000 e di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

Disposto il rinvio a giudizio per i reati contestati dal P.M., il Tribunale ritiene Tizio responsabile dei reati a lui ascritti e contestati in concorso formale, e lo condanna alla pena di anni 3 reclusione (determinata con l'aumento di un anno per la truffa sulla pena base di due anni per la frode fiscale) senza concessione delle attenuanti generiche, pur richieste per l'incensuratezza dell'imputato e della collaborativa condotta processuale. Il Tribunale, non essendo stata rinvenuta direttamente nel suo patrimonio la somma corrispondente al profitto del reato, dispone a suo carico la confisca di un immobile a lui intestato, del valore di euro 102.000,00, pari all'equivalente dell'intera imposta evasa dalla società Alfa. Il Tribunale precisa che il provvedimento ablatorio è stato adottato in virtù del combinato disposto dall'art. 322bis c.p. e art. 1, comma 143, della L. 24-12-2007, n. 244 entrata in vigore l'1-1-2008, che testualmente recita: "Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10bis, 10ter, 10quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322ter del codice penale ha esteso per quasi tutti i reati tributari la confisca per equivalente di cui all'art. 322ter c.p."

Tizio, dichiarato assente nel corso del giudizio, si rivolge pertanto al suo legale di fiducia al quale chiede di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna.

Il candidato, assunte le vesti del legale d'ufficio, rediga motivato atto di appello.

2.2 Svolgimento

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI

ATTO DI APPELLO

proc. pen. n. R.G.N.R.

proc. pen. n. R. Dib.

L'Avv., del Foro di, con studio in, alla via, n., difensore di ufficio di Tizio, nato a, il, e residente in, alla via, n., imputato, come

in atti, nel procedimento penale indicato in epigrafe per i reati di cui agli artt. 2 del D.Lgs. 74/2000 e 640, comma 2, n. 1 c.p., nei cui confronti si è proceduto in assenza, propone

APPELLO

avverso la sentenza n., emessa il e depositata in data, con la quale il Tribunale ha ritenuto Tizio responsabile dei reati di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e "truffa aggravata ai danni dello Stato" in concorso tra loro e, escluse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione e alla confisca per equivalente di un immobile di sua proprietà del valore di euro 90.000,00.

L'appello concerne entrambi i capi della sentenza di primo grado ed è proposto per i seguenti

MOTIVI

I.1. Assoluzione dal reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., perché il fatto non sussiste, restando il predetto reato assorbito in quello previsto dall'art. 2, D.Lgs. 74/2000

Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la condotta posta in essere da Tizio integrasse gli estremi di due fattispecie criminose, ovvero quella di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 e quella di "truffa aggravata ai danni dello Stato" di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

Ricostruendo brevemente i fatti per cui è processo, consta che l'imputato, amministratore della società Alfa s.r.l., nel maggio del 2007 ha presentato una dichiarazione dei redditi fraudolenta, poiché, sulla scorta di fatture concernenti operazioni inesistenti, ha indicato elementi passivi fittizi pari ad euro 220.000,00.

Nel porre in essere la predetta condotta, secondo la ricostruzione operata dagli organi inquirenti ed avallata dal Tribunale, egli sarebbe stato animato dal fine di evadere le imposte sui redditi delle persone giuridiche.

Ebbene, ad avviso dei primi giudici, con l'unitaria condotta di presentazione della dichiarazione fraudolenta, Tizio si sarebbe al contempo reso responsabile sia del reato di frode fiscale sia di quello di truffa ai danni dello Stato.

La qualificazione giuridica del fatto prospettata nell'impugnata sentenza non può essere condivisa, posto che il reato di truffa resta assorbito in quello di frode fiscale in virtù del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.

È noto che il tema della unità o pluralità di reati in caso di frodi fiscali coronate da successo, ovvero nell'ipotesi in cui l'impiego del documento contabile fraudolento produca un inganno per l'Amministrazione finanziaria, culminando nel conseguimento di un illecito profitto in danno dello Stato, risulta da sempre controverso.

In seguito alla riforma dei reati tributari intervenuta per effetto del D.Lgs. 74/2000, tuttavia, è possibile risolvere il dibattito all'insegna della specialità del reato fiscale rispetto a quello di truffa.

Sebbene, infatti, prima facie, condotte del tipo di quella posta in essere dall'imputato parrebbero integrare gli estremi di entrambe le fattispecie criminose in di-

per equivalente tra i vari correi e dunque tra i soggetti avvantaggiati (nel nostro caso Tizio e la società Alfa).

2.6 La giurisprudenza

Si riportano di seguito alcune massime giurisprudenziali relative alle questioni giuridiche sulle quali s'incentra l'atto di gravame: il rapporto tra i reati di truffa aggravata e frode fiscale; l'irretroattività della legge che ha introdotto la confisca nell'ambito dei reati tributari; l'operatività della confisca in caso di concorso di persone nel reato.

Sui rapporti tra frode fiscale e truffa aggravata: tesi del concorso

- Si configura il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e quello di truffa ai danni dello Stato quando, dall'utilizzazione di tali documenti, derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni.

Cassazione Penale, 3 novembre 2020, n. 36916

- È ammissibile il concorso tra il reato di truffa aggravata in danno dello Stato e quelli di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non operando, nel rapporto tra i suddetti illeciti penali, il principio di specialità, la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti.

Cassazione Penale, 23 gennaio 2007, n. 6825

- Tra il reato di frode fiscale e la truffa non esiste rapporto di specialità perché, anche se le modalità di commissione del primo, elencate nella L. n. 516 del 1982, art. 4, costituiscono altrettante ipotesi di artifici e raggiri, non si richiede, per la configurabilità del detto reato, l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria né il raggiungimento di un ingiusto profitto con danno della stessa Amministrazione, essendo sufficiente la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato art. 4, con il dolo specifico, consistente nel fine dell'evasione o dell'ottenimento del rimborso, che diversamente manca nel reato di truffa.

Cassazione Penale, 16 marzo 2000, n. 1193

Tesi della specialità della frode fiscale

- Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma dell'art. 640, comma 2, n. 1), c.p., in quanto connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata.

Cassazione Penale, 10 marzo 2016, n. 12872

- In tema di rapporti tra il delitto di truffa aggravata e reati tributari ugualmente connotati da una condotta fraudolenta, è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale, ex artt. 2 e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p., in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione

Si potrà inoltre chiedere di ridurre la pena inflitta a Tizio partendo dal minimo edittale rispetto al reato di frode fiscale (quello punito con la pena più grave, dal quale dunque si dovrà partire per calcolare la pena con il criterio del cumulo giuridico), e disponendo un aumento di pena minimo per il reato di truffa. In tal modo si potrà sperare di ottenere l'applicazione di una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione, con conseguente beneficio della sospensione condizionale.

TERZO MOTIVO: nell'eventualità in cui i giudici del gravame non dovessero riconoscere il beneficio delle generiche o dovessero formulare il giudizio di bilanciamento non con esito di prevalenza delle stesse, è opportuno formulare un ulteriore motivo di gravame in relazione al trattamento sanzionatorio, in modo da arrivare comunque ad una pena finale contenuta entro i due anni di reclusione. A tal uopo si dovrà insistere sulla comminazione di una pena minima per il reato di frode fiscale e di un aumento minimo per il concorrente reato di truffa.

QUARTO MOTIVO: bisognerà contestare il capo della sentenza che dispone la confisca per equivalente integralmente in capo a Tizio e non provvede a frazionarne l'importo tra lui e la società Alfa.

Si precisa che nell'atto di appello, pur seguendosi l'ordine indicato, i motivi sono stati rubricati con una numerazione differente, ripartendoli in base ai due capi della sentenza, quello relativo al merito dell'imputazione e quello concernente la misura ablatoria.

2.8 Analisi dello svolgimento

Di seguito si riporta lo svolgimento analizzato, evidenziando in neretto i connettivi argomentativi usati ed a margine le "azioni" compiute nella stesura per iscritto, nel rispetto dell'uso della struttura dell'atto e della struttura argomentativa.

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ATTO DI APPELLO

proc. pen. n. R.G.N.R.
proc. pen. n. R. Dib.

L'Avv., del Foro di, con studio in, alla via, n., difensore d'ufficio di Tizio, nato a, il, e residente in, alla via, n., imputato, come in atti, nel procedimento penale indicato in epigrafe per i reati di cui agli artt. 2 del D.Lgs. 74/2000 e 640, comma 2, n. 1, c.p., nei cui confronti si è proceduto in assenza, propone

APPELLO

avverso la sentenza n., emessa il e depositata in data, con la quale il Tribunale ha ritenuto Tizio responsabile dei reati di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e "truffa aggravata ai danni dello Stato" in concorso tra loro e, escluse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione e alla confisca per equivalente di un immobile di sua proprietà del valore di euro 102.000,00.

INTESTAZIONE: autorità giudiziaria e tipologia dell'atto

PARTE

... **formula** che esprime la volontà di promuovere l'incidente di esecuzione

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

L'appello concerne entrambi i capi della sentenza di primo grado ed è proposto per i seguenti

MOTIVI

I.1. Assoluzione dal reato di cui all'art. 640, co. 2, n. 1, c.p., perché il fatto non sussiste, restando il predetto reato assorbito in quello previsto dall'art. 2, D.Lgs. 74/2000.

Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la condotta posta in essere da Tizio integrasse gli estremi di due fattispecie criminose, ovvero quella di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 e quella di "truffa aggravata ai danni dello Stato" di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

Ricostruendo brevemente i fatti per cui è processo, consta che l'imputato, amministratore della società Alfa s.r.l., nel maggio del 2007 ha presentato una dichiarazione dei redditi fraudolenta, poiché, sulla scorta di fatture concernenti operazioni inesistenti, ha indicato elementi passivi fittizi pari ad euro 320.000,00.

Nel porre in essere la predetta condotta, secondo la ricostruzione operata dagli organi inquirenti ed avallata dal Tribunale, egli sarebbe stato animato dal fine di evadere le imposte sui redditi delle persone giuridiche.

Ebbene, ad avviso dei primi giudici, con l'unitaria condotta di presentazione della dichiarazione fraudolenta, Tizio si sarebbe al contempo reso responsabile sia del reato di frode fiscale sia di quello di truffa ai danni dello Stato.

La qualificazione giuridica del fatto prospettata nell'impugnata sentenza non può essere condivisa, posto che il reato di truffa resta assorbito in quello di frode fiscale in virtù del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.

È noto che il tema della unità o pluralità di reati in caso di frodi fiscali coronate da successo, ovvero nell'ipotesi in cui l'impiego del documento contabile fraudolento produca un inganno per l'Amministrazione finanziaria, culminando nel conseguimento di un illecito profitto in danno dello Stato, risulta da sempre controverso.

In seguito alla riforma dei reati tributari intervenuta per effetto del D.Lgs. 74/2000, tuttavia, è possibile risolvere il dibattito all'insegna della specialità del reato fiscale rispetto a quello di truffa.

Sebbene, infatti, prima facie, condotte del tipo di quella posta in essere dall'imputato parrebbero integrare gli estremi di entrambe le fattispecie criminose in discorso, ad una più approfondita indagine si constata che, di fatto, l'unica ipotesi di reato configurabile è quella prevista dalla norma tributaria.

Diversi sono gli argomenti che consentono di pervenire a tale conclusione.

In primo luogo, deve rilevarsi che il reato fiscale risulta connotato da uno specifico artificio (ossia la predisposizione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e da una condotta a forma vincolata (ovvero l'indicazione nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte di elementi passivi fittizi) estranei alla fattispecie prevista dall'art. 640 c.p.

Rubricazione del 1°
motivo

INTRODUCO LA
QUESTIONE GIURIDICA:
oggetto del motivo

ESPONGO la TESI del
Tribunale
... adduco gli
ARGOMENTI della tesi

... richiamano il FATTO
da ricondurre alle
NORME già indicate

Introduco la
CONFUTAZIONE della
tesi

partendo dalla NORMA
applicabile

... per presentare la TESI
opposta a quella del
Tribunale ...

... che SVILUPPO ...